La distruzione di beni aziendali: come procedere

di Samuele Granzotto

Pubblicato il 13 Marzo 2023

Durante l'attività di impresa, capita di dover ricorrere alla **distruzione di beni aziendali**, siano essi beni **strumentali o merce**.
Le motivazioni possono essere le più disparate, ma principalmente vanno ricercate nella **obsolescenza e/o inutilizzabilità** dei beni dovuta a vetustà, danneggiamenti accidentali, usura ecc…

La **distruzione dei beni aziendali** soggiace ad una **procedura** che consente di **superare una presunzione tributaria per cui si considerano ceduti**, i beni acquistati dall'imprenditore non rinvenuti nei luoghi in cui questi esercita la propria attività.

Riportiamo di seguito il disposto dell'**art. 53 comma 1 del DPR 633/1972**:

> *"Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, comprese le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell'impresa, né presso suoi rappresentanti, salvo che sia dimostrato che i beni stessi:*
>
> *a. sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti;*
>
> *b. sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà."*

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

La presunzione di cui sopra **si applica nei confronti di**

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D